



## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**DETERMINAZIONE**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**Prot. Gen. N. 20200019219    Data 31-03-2020****Codice e Num. Det. DDAP2 - 276 - 2020****OGGETTO**

MISURE TEMPORANEE RELATIVE AD ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., ART. 269 - PROROGA TERMINI PER EFFETTUAZIONE AUTOCONTROLLI E PRESENTAZIONE DEI PIANI GESTIONE SOLVENTI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID 19.

**DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE****Determinazione del Dirigente**

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A, Alessandria,

Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO, Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale,

Visto:

la legge 241/1990 e smi recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché gli artt. 183 e 184 del medesimo Decreto Legislativo;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04.12.2015 relativo all'attribuzione di incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano nonché i successivi decreti presidenziali di conferma e proroga n. 194/80886 dell'01.12.2017, n. 12-6175 del 30.01.2018, n. 51-22180 del 26.03.2018, n. 69 del 19.04.2018, n. 102-39324 del 30.05.2018, n. 182-65413 del 17.09.2018, n. 244-86666 del 11.12.2018, n. 35-11275 del 19.02.2019, n. 6-20440 del 28.03.2019, n. 86-25026 del 16.04.2019, n. 123-34063 del 29.05.2019, n. 132-41789 del 26.06.2019, n. 177-61433 del 26.09.2019, n. 231-82154 del 30.12.2019, n. 15-5783 del 30.01.2020;

**IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE**

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 31-9620 del 14.02.2020 ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali”;

il Decreto del Presidente della Provincia 64 del 17.04.2018 e smi di approvazione della nuova macrostruttura dell’ente;

l’Ordine di Servizio n. 16 – 2015 Prot. Gen. n. 93049 del 09.11.2015 e smi ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2015 – Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali”;

l’Ordine di Servizio OSAP2-3-2018 protocollo 41092 del 05.06.2018 del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale avente a oggetto: “Assetto organizzativo interno, collocazione personale, assegnazione specifiche responsabilità”;

l’Ordine di Servizio OSAP2-5-2018 del 27.07.2018 del Dirigente della Direzione Ambiente avente a oggetto: “Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto”;

Richiamati:

il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 e smi “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”;

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 e smi, nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

la L.R. n.44 del 26.04.2000 n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e smi.;

il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e smi “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. n.387 del 29.12.2003 e smi “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell’Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”;

l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56;

il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

### CONSIDERATO

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, e i provvedimenti emanati per contenerla e gestirla, tra i quali:

- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020,
- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020,
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020.

In particolare, l'art. 1 del d.p.c.m. 9 marzo 2020 che estende, a far data dal 10 marzo 2020, all'intero territorio nazionale e, quindi, anche al territorio piemontese, le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID- 19, di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

### VISTI

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che al Titolo I della Parte Quinta, nel dettare norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'art. 29 sexies comma 6 del titolo III bis della parte II del D. Lgs. dove si stabilisce che l'AIA debba contenere i requisiti di controllo delle emissioni, specificando la metodologia e la frequenza di misurazione [...] nonché l'obbligo di comunicare alla autorità competente periodicamente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni della autorizzazione integrata ambientale;

l'articolo 267 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, al comma 1, stabilisce che il Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

l'articolo 267 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, al comma 2, stabilisce che per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei

piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del titolo I della parte V;

il sub-allegato 2 dell'Allegato I del DM 5 febbraio 1998 che stabilisce i valori limite delle emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi;

l'articolo 267 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, al comma 3, stabilisce che per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, vale quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda e che per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I della parte V non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale;

l'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale, in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale, si applicano le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore;

l'art 3 c. 1 del DPR 59/2013 e smi stabilisce che debba essere presentata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale nel caso lo stabilimento sia assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di: [...]

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...]

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### CONSIDERATO

che gli articoli 3, 36, 43 e 44 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative), nel definire le competenze, individuano le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

che la Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29 luglio 2002 ha individuato le Province quali autorità competenti in materia di dell'A.I.A.;

che, particolarmente nel caso dell'effettuazione degli autocontrolli, i quali comportano il campionamento e l'analisi degli effluenti provenienti dai punti di emissione autorizzati, i gestori ricorrono di norma a personale, strumentazione e laboratori di società esterne specializzate che, nella congiuntura attuale di restrizione delle attività, estesa all'intero territorio nazionale dal citato d.p.c.m. 9 marzo 2020, possono risultare indisponibili;

che è stata segnalata dalle associazioni di categoria, alla Regione, alle Province e alla Città metropolitana di Torino, la difficoltà da parte delle aziende del rispetto delle scadenze relative ai controlli a carico del gestore;

#### PRESO ATTO

che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nel dettare specifiche disposizioni temporanee per consentire il superamento delle difficoltà relative all'emergenza "Corona Virus" in particolare per quanto riguarda gli adempimenti richiesti dalla disciplina ambientale, all'articolo 103 dispone il differimento al 15 giugno 2020 della validità dei titoli abilitativi, in scadenza nel periodo di vigenza dei predetti provvedimenti, e all'art. 113 rinvia le scadenze di adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti al 30 giugno 2020 e che, conseguentemente, possano essere valutate misure atte a differire le scadenze relative a taluni adempimenti dovuti dai titolari delle autorizzazioni ambientali.

## VISTA

la Determinazione Dirigenziale A1600A - Ambiente, Energia e Territorio A1602B - Emissioni e rischi ambientali emanata dalla Regione Piemonte in data 25 marzo 2020: "Misure temporanee relative ad adempimenti previsti dalle autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Proroga termini." Con la quale la Regione Piemonte ha prorogato al 30.06.2020 le scadenze previste per l'effettuazione degli autocontrolli periodici aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020 e la presentazione dei modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi previsti dalle autorizzazioni in via generale ai sensi dell'art. 272, c. 2 del D.Lgs. 152/06.

Considerato che i gestori sono, in ogni caso, tenuti a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, nonché i limiti di emissione stabiliti nell'autorizzazione e valutato che un temporaneo differimento dei termini non abbia effetti sulla salubrità ambientale e sulla tutela della salute.

Ritenuto, pertanto, possibile il differimento al 30 giugno 2020 degli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, e dei termini per la presentazione dei "modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi", previsti dalle autorizzazioni ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Dato atto che il Dirigente Responsabile dichiara il presente provvedimento conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

## DETERMINA

1) di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, gli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione uniche ambientali di cui al D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013,
- autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.,
- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i.
- autorizzazione integrata ambientale AIA di cui alla parte II titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per le AIA si intendono prorogati anche i tempi per la presentazione dei PMC annuali fino alla stessa data;

- 2) di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, fino al 30 giugno 2020, i termini per la presentazione dei “modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi”, previsti dalle autorizzazioni di cui al punto precedente;
- 3) di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;
- 4) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- 5) di dare atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;
- 6) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 7) la presente Determinazione Dirigenziale è custodita secondo i disposti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, e s.m.i.;

L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata a ogni eventuale nuovo e ulteriore adempimento e/o provvedimento derivante anche da normativa diversa da quella nel presente provvedimento, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, e della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

Resta, comunque, facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento delle operazioni previste dalla presente autorizzazione.

Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)